



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 25 del 7/04/2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Assistenza sanitaria integrativa a pazienti celiaci - disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19.

SERVIZIO: Programmazione socio-sanitaria – (DPF009)

L'Estensore
Dott. ssa Virginia Vitullo
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
(*vacante*)

Al Direttore REGIONALE

data: **07/04/2020**

Prot. n. **3419/20/DPF009**

II DIRETTORE REGIONALE

Dr. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **07/04/2020**

Prot.n. **3419/20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale

data: **07/04/2020**

Prot. n. **3419 /20/SAN**



Il Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato sulla GURI Suppl. n. 15 del 18 marzo 2017;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;



Il Presidente della Regione

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020 dettante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, e ss.mm.ii.;



Il Presidente della Regione

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 - GURI Serie generale n. 73;

VISTO il DPCM 01 aprile 2020 " (GU Serie Generale n.88 del 02-04-2020) recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;
- n. 7 del 13 marzo 2020;
- n. 11 del 20 marzo 2020;
- n. 12 del 22 marzo 2020;
- n. 16 del 26 marzo 2020;
- n. 23 del 03 aprile 2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta Regionale:

- D.G.R. 8 marzo 2005 n. 277 recante *D.M. 08.06.2001: Assistenza Sanitaria Integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare - Morbo Celiaco*, con la quale sono state tra l'altro stabilite le modalità di riconoscimento del diritto alla fruizione di dietoterapici per pazienti celiaci e le modalità di erogazione dei relativi prodotti da parte degli operatori commerciali autorizzati;
- D.G.R. 18 febbraio 2008 n. 117 recante *Assistenza integrativa relativa ai progetti destinati ad alimentazione particolare: Nuove modalità di erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine ai soggetti affetti da celiachia*, con la quale in particolare è stata modificata la DGR 277/2005 - punto 5 dell'allegato B-, per la parte concernente le modalità di erogazione dei prodotti senza glutine;
- D.G.R. n. 521 del 26 settembre 2017 "*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Approvazione delle prime disposizioni attuative*", con la quale, tra l'altro, si è preso atto dell'inserimento della malattia celiaca, già classificata come malattia rara, tra le malattie croniche e invalidanti;



Il Presidente della Regione

- D.G.R. n. 912 del 28 novembre 2018 recante "*Livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Assistenza sanitaria integrativa per i pazienti celiaci. Prime indicazioni operative sulle modalità di erogazione degli alimenti destinati ai pazienti celiaci ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M. Salute 10 agosto 2018*", con la quale sono stati recepiti i nuovi limiti massimi di spesa mensile a carico del SSN relativi ai prodotti dietoterapici per celiaci, di cui al D.M. 10 agosto 2018;

VISTO il D.M. 8 giugno 2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.M 17 maggio 2016;

VISTO il D.M. 10 agosto 2018;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 18/02/2020 "*Livelli essenziali di Assistenza di cui al D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Assistenza sanitaria integrativa destinata ai pazienti affetti da morbo celiaco. Disposizioni modificative ed integrative sulla modalità di erogazione dei prodotti dietoterapici privi di glutine*", è stata in particolare disposta l'abrogazione dell'obbligo di rinnovo annuale della certificazione di diagnosi clinica ai fini dell'autorizzazione alla fruizione dei prodotti dietoterapici, da concedere contestualmente alla consegna dei buoni agli aventi diritto;

CONSIDERATO che, stante la situazione emergenziale in atto - la cui durata ai sensi della richiamata Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è disposta per sei mesi dalla data del medesimo provvedimento governativo-, e le disposizioni di restrizione adottate sia a livello nazionale con i DPCM sopracitati, che a livello regionale con le ordinanze presidenziali di individuazione dei Comuni "zona rossa" (cfr.Ordinanze nn. 15, 17, 18 e 21/2020), l'approvvigionamento tempestivo di prodotti dietoterapici privi di glutine, costituenti beni ineludibili di prima necessità per i pazienti celiaci, come tali ricompresi nei livelli essenziali di assistenza, potrebbe risultare oltremodo difficoltoso;

DATO ATTO che il Ministero della Salute ha recentemente richiesto notizie alle regioni in merito ad eventuali criticità rilevate in materia di assistenza ai pazienti celiaci nella fase dell'emergenza COVID -19 connesse anche alla materiale fruizione dei buoni, ed alle conseguenti eventuali decisioni assunte localmente;

RITENUTO pertanto di dover stabilire misure - di carattere eccezionale ed aventi efficacia limitata al periodo dello stato di emergenza da COVID-19 di cui alla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio scorso-, riguardanti l'utilizzo dei buoni per l'acquisto dei prodotti dietoterapici privi di glutine per i pazienti celiaci, che consentano il corretto approvvigionamento dei prodotti secondo le quantità necessarie alle esigenze energetiche prescritte, e che limitino nel contempo gli spostamenti dei pazienti e/o loro familiari per l'effettuazione dei necessari acquisti;

PRESO ATTO del parere espresso in merito dall'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo, trasmesso con la nota prot. 415 del 03 aprile 2020 ed assunto al prot RA 0094688/20/DPF009 del 06 aprile 2020 (allegato 1)

RILEVATO che il suddetto parere si pone in linea con analoghi provvedimenti di altre regioni, di cui il Ministero della Salute ha avuto notizia in occasione della interlocutoria sopracennata;



Il Presidente della Regione

RITENUTO di dover recepire il suddetto parere dell'ASR Abruzzo in merito alla proroga di validità dei buoni per celiaci per il periodo dello stato di emergenza in atto, ed alla modalità di utilizzo del buono cartaceo da remoto in caso di consegna a domicilio da concordare con l'operatore commerciale;

PRECISATO pertanto, sulla base del suddetto parere, che:

- l'eventuale credito giacente sui buoni relativi al mese di marzo 2020 si aggiunge al plafond del mese di aprile, e in quanto tale è spendibile non oltre il 30/04/2020;
- analogamente, l'eventuale credito che sarà giacente alla fine dei mesi di aprile, maggio, e giugno 2020 si aggiunge, nell'ordine, al plafond del corrispondente mese successivo, e in quanto tale è spendibile, rispettivamente, fino al 31/05/2020 (riferito al credito di aprile), fino al 30/06/2020 (riferito al credito di maggio) e fino al 31/07/2020 (riferito al credito di giugno);
- in funzione delle effettive necessità dietetiche cui sono connessi, i suddetti crediti residui dovranno essere utilizzati in tempi rapidi, e comunque con carattere di priorità nei rispettivi periodi di proroga concessi, al fine di agevolare il disbrigo degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori commerciali nei confronti delle Aziende UU.SS.LL. di competenza, che dovrà avvenire nel rispetto delle soprarichiamate procedure regionali vigenti;
- in caso di consegna a domicilio dei prodotti, nel rispetto delle generali misure di prevenzione e protezione dei rischi da contagio, previo accordo con l'operatore commerciale interessato, il buono cartaceo può essere trasmesso dal paziente in via telematica (posta elettronica, fax, messaggio di telefonia mobile istantanea, ecc..) insieme alla indicazione degli alimenti selezionati; le farmacie, o negozi specializzati, sono in questo caso autorizzati all'utilizzo della stampa del buono cartaceo, ricevuto nelle suddette modalità da remoto, per l'applicazione delle fustelle dei prodotti scelti;
- resta ferma la necessità di acquisire il relativo buono cartaceo originale, debitamente firmato dal paziente, all'atto della consegna dei prodotti medesimi;
- i costi di eventuali consegne a domicilio rimangono a carico dell'operatore commerciale interessato, data l'eccezionalità e la temporaneità delle presenti disposizioni;

STABILITO per le finalità suddette che le Aziende UU.SS.LL., attraverso le competenti strutture ed uffici territoriali, diano ampia diffusione dei contenuti del presente atto e che provvedano alla concreta applicazione del medesimo secondo le vigenti procedure già stabilite con le Deliberazioni di Giunta regionale sopracitate;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. di recepire integralmente il parere reso dall'Agenzia Sanitaria Regionale ASR Abruzzo, trasmesso con la nota prot. 415 del 03 aprile 2020 ed assunto al prot RA 0094688/20/DPF009 del 06 aprile 2020 (allegato 1) dettante indicazioni per l'utilizzo dei buoni per l'acquisto dei prodotti dietoterapici privi di glutine da parte dei pazienti celiaci nello stato di emergenza nazionale da COVID-19;
2. di dare atto, in conseguenza del suddetto parere, della proroga di validità dei buoni per celiaci e della possibilità di utilizzo del buono cartaceo da remoto, in caso di consegna a domicilio da concordare con l'operatore commerciale, concesse con carattere di eccezionalità e con efficacia limitata al suddetto periodo di emergenza nazionale;



Il Presidente della Regione

3. di precisare, sulla base del medesimo parere dell'ASR Abruzzo, quanto segue:

- l'eventuale credito giacente sui buoni relativi al mese di marzo 2020 si aggiunge al plafond del mese di aprile, e in quanto tale è spendibile non oltre il 30/04/2020;
- analogamente, l'eventuale credito che sarà giacente alla fine dei mesi di aprile, maggio, e giugno 2020 si aggiunge, nell'ordine, al plafond del corrispondente mese successivo, e in quanto tale è spendibile, rispettivamente, fino al 31/05/2020 (riferito al credito di aprile), fino al 30/06/2020 (riferito al credito di maggio) e fino al 31/07/2020 (riferito al credito di giugno);
- in funzione delle effettive necessità dietetiche cui sono connessi, i suddetti crediti residui dovranno essere utilizzati in tempi rapidi, e comunque con carattere di priorità nei rispettivi periodi di proroga concessi, al fine di agevolare il disbrigo degli adempimenti amministrativi a carico degli operatori commerciali nei confronti delle Aziende UU.SS.LL. di competenza, che dovrà avvenire nel rispetto delle soprarichiamate procedure regionali vigenti;
- in caso di consegna a domicilio dei prodotti, nel rispetto delle generali misure di prevenzione e protezione dei rischi da contagio, previo accordo con l'operatore commerciale interessato, il buono cartaceo può essere trasmesso dal paziente in via telematica (posta elettronica, fax, messaggio di telefonia mobile istantanea, ecc..) insieme alla indicazione degli alimenti selezionati; le farmacie, o negozi specializzati, sono in questo caso autorizzati all'utilizzo della stampa del buono cartaceo, ricevuto nelle suddette modalità da remoto, per l'applicazione delle fustelle dei prodotti scelti;
- resta ferma la necessità di acquisire il relativo buono cartaceo originale, debitamente firmato dal paziente, all'atto della consegna dei prodotti medesimi;
- i costi di eventuali consegne a domicilio rimangono a carico dell'operatore commerciale interessato, data l'eccezionalità e la temporaneità delle presenti disposizioni;

4. di stabilire che le Aziende UU.SS.LL., attraverso le competenti strutture ed uffici territoriali, diano ampia diffusione dei contenuti del presente atto e che provvedano alla concreta applicazione del medesimo secondo le vigenti procedure già stabilite con le Deliberazioni di Giunta regionale citate in narrativa.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente